



COMMISSIONE DISCIPLINARE

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n.2 del 23 dicembre 2022

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

A.S.D. NOVA VIRTUS D20 – avverso squalifica per 5 (cinque) gare del calciatore Dentice D'Accadia Andrea e per 2 (due) gare del calciatore Iacobelli Alessandro.

Gara: Nova Virtus D20 - Canadesi Sporting Club del 1° dicembre 2022. Comunicato Ufficiale n.3 del 3 Dicembre 2022. Procedimento 2/A.

Con tempestivo appello avverso le sopra indicate decisioni, la Società NOVA VIRTUS D20 contesta le sanzioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo rilevando l'incongruità della descrizione dei fatti fornita dal direttore di gara.

Preliminarmente si rileva che il capo di gravame relativo al calciatore Iacobelli Alessandro (Nova Virtus D20) è inammissibile poichè detta sanzione non è impugnabile ai sensi del comma 1, dell'art. 12 del Regolamento della manifestazione che si richiama al comma 3, lett. a), dell'art. 137 C.G.S. della F.I.G.C..

La Commissione Disciplinare, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1, dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, osserva quanto segue:

La descrizione dei fatti fornita in referto costituisce piena prova dei comportamenti assunti dai tesserati, a norma di regolamento. Pur tuttavia è doveroso individuare, nel racconto del direttore di gara, eventuali elementi che possano servire per una migliore interpretazione ed una migliore graduazione della sanzione.

Da detto rapporto si evince che i calciatori Dentice D'Accadia Andrea e Iacobelli Alessandro al termine della gara si recavano nello spogliatoio dell'arbitro, al fine di chiedere la restituzione della prevista quota, già versata prima dell'inizio della gara, che non trovava tuttavia accoglimento. A seguito della reazione dei due calciatori, l'arbitro riteneva necessario far intervenire una volante a tutela della propria salvaguardia e di quella degli AA.AA..

In relazione a quanto sopra, la Commissione Disciplinare ritiene che la sanzione così come applicata dal giudice di prime cure vada rideterminata come in dispositivo e ciò in relazione al fatto che essa si è svolta in unico contesto e priva di una sua reiterazione, tale da trovare giustificato il ricorso, da parte degli Ufficiali di gara, alle FF.OO. che, una volta sul posto, non rinvenivano accadimenti e/o elementi che potessero in qualche modo motivare detto intervento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare, in accoglimento dell'appello proposto, ridetermina in due gare la squalifica inflitta al calciatore Dentice D'Accadia Andrea della Società Nova Virtus D20 e per l'effetto dispone la restituzione della tassa reclamo versata;

delibera, altresì, di trasmettere gli atti, limitatamente a quanto riconducibile al comportamento dell'arbitro, all'Organo Tecnico dell'US Acli di Roma per quanto di propria competenza.

Pubblicato in Roma il 23/12/2022

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE